

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1684

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(RUGGIERO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Approvazione della decisione n. 597 del Consiglio dell'Unione europea, adottata a Bruxelles il 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

Presentato il 28 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. Il finanziamento del bilancio comunitario, impostato su un sistema di risorse proprie della Comunità, è stato istituito nel 1970 con l'introduzione di tre categorie di risorse: prelievi agricoli, dazi doganali e risorsa IVA.

Le prime due, denominate «risorse proprie tradizionali», sono espressione della capacità impositiva dell'Unione europea mentre la risorsa IVA, costituita dall'imposizione di una aliquota uniforme

(inizialmente dell'1 per cento) sull'imponibile IVA di ciascun Stato membro, svolge il ruolo di risorsa marginale in quanto chiamata a finanziare quella parte delle spese comunitarie non coperta con le precedenti risorse.

La forte accelerazione nella crescita delle spese comunitarie dovuta allo sviluppo di alcune politiche di tipo redistributivo, della politica della ricerca, della politica agricola comune (PAC), mise in crisi detto sistema in quanto la risorsa

marginale dell'IVA non cresceva in misura proporzionale alle spese. A tale situazione si fece fronte, al Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, aumentando l'aliquota uniforme della base imponibile dell'IVA dall'1 per cento all'1,4 per cento.

In tale occasione, la Gran Bretagna ottenne di ridurre il proprio squilibrio tra contributi versati ed entrate provenienti essenzialmente dalla PAC mediante l'istituzione di un apposito meccanismo di compensazione a proprio favore definito « correzione britannica ». L'importo di tale correzione era ripartito, in base alla chiave PNL, tra tutti gli Stati membri esclusa la Germania alla quale, come Paese grande contributore, fu concesso di limitare la propria quota ad un terzo del dovuto. Poiché l'adozione della decisione risorse proprie esige l'unanimità, la Gran Bretagna ottenne che la correzione divenisse parte integrante della decisione assicurandosi, in tale modo, l'istituzionalizzazione di tale misura dal momento che qualsiasi modifica futura avrebbe dovuto ottenere il suo consenso.

2. Le riforme introdotte dal « pacchetto Delors 1 » al Consiglio europeo del 1988, nonché i costi per l'allargamento a Grecia, Spagna e Portogallo, hanno accentuato i problemi di finanziamento delle spese comunitarie nella misura in cui la risorsa IVA non sembrava in grado di fare fronte alle maggiori spese connesse con il nuovo ed ambizioso disegno politico dell'Europa.

Per evitare che si ricorresse ad un progressivo aumento dell'aliquota uniforme dell'IVA, aumentando gli effetti regressivi insiti nel sistema, in tale occasione fu richiesta l'istituzione di una nuova risorsa (PNL), con la medesima funzione di risorsa complementare e residuale fino ad allora svolta dall'IVA.

In tale modo, al Consiglio europeo del 1988 fu istituito il sistema di risorse proprie che, pur con parametri diversi, è tuttora in vigore:

prelievi agricoli e contributi zucchero;

dazi della tariffa doganale comune;

risorsa IVA derivante dall'applicazione di una aliquota uniforme massima

(1,4 per cento) all'imponibile IVA limitata al 55 per cento del PNL di ciascun Stato membro;

risorsa complementare (PNL) commisurata all'applicazione di un'aliquota uniforme alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri in misura sufficiente a finanziare le spese non coperte dalle precedenti risorse, assicurando così il rispetto del principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese della Comunità sancito dal Trattato.

La correzione britannica, com'era prevedibile, fu interamente confermata, salvo alcune modifiche metodologiche conseguenti alla nuova struttura delle risorse proprie.

Il massimale delle risorse proprie complessive da destinare al bilancio comunitario, in considerazione degli sviluppi che le politiche comunitarie andavano assumendo, fu progressivamente aumentato dall'iniziale 1,15 per cento della somma dei PNL di ciascun Stato membro all'1,20 per cento del 1992.

3. La decisione relativa al sistema delle risorse proprie n. 728 del 31 ottobre 1994, attualmente in vigore, manteneva la struttura sopra descritta limitando le modifiche ad alcuni parametri.

In particolare, restavano immutate le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero e dazi doganali), per le quali era previsto che gli Stati membri trattenessero una quota del 10 per cento a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riscossione.

Modifiche riguardavano, invece, la risorsa IVA che vedeva ridurre gradualmente l'aliquota uniforme massima dall'1,4 per cento del 1994 all'1 per cento del 1999. Veniva, altresì, ridotto il livellamento della base imponibile IVA degli Stati membri dal 55 per cento al 50 per cento dei rispettivi PNL.

La progressiva riduzione dell'aliquota IVA consentiva di ridurre gli elementi di regressività, assicurando una migliore applicazione del criterio di capacità contributiva connesso con la prosperità relativa

di ciascun Stato membro, così come indicato dal Protocollo sulla Coesione allegato al Trattato di Maastricht.

La correzione britannica restava sostanzialmente immutata.

Sempre allo scopo di adeguare le risorse destinate al bilancio comunitario, in particolare per fare fronte ai crescenti fabbisogni richiesti per la politica di coesione, il massimale delle risorse proprie da destinare al bilancio comunitario, aumentava progressivamente dall'1,20 per cento del PNL comunitario del 1992 all'1,27 per cento del 1999.

4. La decisione n. 597 del 2000, che modifica il sistema delle risorse proprie statuito con la decisione n. 728 del 1994, è stata adottata dal Consiglio il 29 settembre 2000. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte del Consiglio dell'ultima ratifica ed avrà effetto il 1° gennaio 2002 mentre, limitatamente alle risorse proprie tradizionali, gli effetti decorreranno dal 1° gennaio 2001. Essa si inquadra nel negoziato per Agenda 2000 e riprende, per questo specifico settore, le conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999.

Con le conclusioni di Berlino, l'Unione europea ha raggiunto il duplice obiettivo di stabilizzare le spese ai livelli del 1999 e di fissare un quadro finanziario che disciplini l'evoluzione delle spese e consenta una programmazione pluriennale (2000-2006) capace di assicurare una organica ed ordinata attuazione delle politiche comunitarie e di affrontare gli impegni finanziari che scaturiranno dall'allargamento.

In tale contesto, il pacchetto concordato ha comportato benefici per l'Italia sia nel settore agricolo, per l'aumento, tra l'altro, delle quote latte, sia in quello dei fondi strutturali, per l'incremento degli stanziamenti rispetto ai valori medi della programmazione 1994-1999.

Per quanto concerne le entrate, è stata confermata la tendenza a mantenere immutata la struttura del sistema delle risorse proprie, limitando le modifiche ad alcuni parametri di riferimento.

La decisione n. 597 del 2000 in esame, nel recepire le conclusioni di Berlino, prevede quanto segue:

per le risorse proprie tradizionali, quali i prelievi agricoli, i contributi zucchero e i dazi doganali, la percentuale trattenuta dagli Stati membri a titolo di rimborso delle spese di riscossione, è aumentata dal 10 per cento al 25 per cento. Tale misura sarà applicabile, con validità retroattiva, a decorrere dal 1° gennaio 2001;

per la risorsa IVA, l'aliquota uniforme della base imponibile sarà ulteriormente ridotta dall'attuale 1 per cento allo 0,75 per cento a decorrere dal 2002 ed allo 0,50 per cento a decorrere dal 2004;

la risorsa complementare PNL subirà una modifica metodologica in quanto al suo posto sarà utilizzato il reddito nazionale lordo (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati, denominato «SEC 95». Detta sostituzione, che non cambia la struttura e la natura residuale di tale risorsa, si è resa necessaria per dare applicazione al regolamento (CE) n. 2223/96 che, nel quadro dell'armonizzazione della metodologia statistica in ambito comunitario, ha introdotto il nuovo sistema di contabilità nazionale SEC 95;

la correzione britannica, fatti salvi alcuni aggiustamenti necessari per neutralizzare le modifiche sopra indicate e per ridurre gli effetti determinati dal futuro allargamento, è rimasta sostanzialmente immutata e sarà ripartita tra gli Stati membri in quota del loro PNL. In tale occasione, alcuni Paesi (Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia) hanno ottenuto una diminuzione della loro quota della correzione britannica al 25 per cento. Tale misura si iscrive nel compromesso globale di Agenda 2000 ed, in particolare, ha valore di contropartita per il consenso che detti Paesi hanno dato all'aumento delle dotazioni per le politiche di coesione.

Il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento è stato

confermato all'1,27 per cento del totale dei PNL degli Stati membri, mentre quello relativo agli stanziamenti di impegno è confermato all'1,335 per cento.

In sostanza, occorre rilevare come la graduale diminuzione dell'aliquota uniforme della base imponibile IVA confermi la volontà del Consiglio di proseguire nel processo di riduzione del peso di tale risorsa sul complesso delle entrate comunitarie, consentendo così al sistema delle risorse proprie di riflettere sempre meglio la capacità contributiva degli Stati membri. Peraltro, appare necessario segnalare che, con la riduzione dell'IVA, la quota di risorse proprie espressione della capacità impositiva dell'Unione europea e, quindi, della sua autonomia finanziaria, va progressivamente diminuendo a vantaggio di una risorsa quale il PNL la cui natura è, invece, puramente contributiva.

5. In definitiva, la decisione risorse proprie in esame è frutto di un pacchetto complessivo approvato a Berlino ed il compromesso che ne è risultato risponde alle diverse esigenze della maggior parte dei Paesi membri.

Dal lato delle spese comunitarie, è stato rispettato il vincolo di bilancio richiesto dai Paesi nordici per mantenere il livello del massimale delle risorse proprie all'1,27 per cento, anche in presenza di spese per l'allargamento. Tale indirizzo ha poi trovato una applicazione ancora più severa nella fissazione degli importi delle nuove prospettive finanziarie a 21 Paesi, che

sono state fissate a livelli più bassi (oscillando, nel periodo 2000-2006 tra l'1,12 per cento e l'1,19 per cento del PNL) per disporre di margini sufficienti per fronteggiare eventuali fabbisogni.

In presenza di una siffatta politica di rigore, è stato possibile soddisfare le esigenze dei Paesi destinatari dei Fondi strutturali, mantenendo gli stanziamenti di bilancio ad un livello adeguato.

La disponibilità di alcuni Paesi a trovare un accordo in materia di spese comunitarie ha trovato compensazione nell'accoglimento delle modifiche al sistema di finanziamento del bilancio comunitario da parte dei restanti Paesi.

Il Consiglio, con la decisione in questione, ha previsto di riesaminare anteriormente al 1° gennaio 2006 il sistema delle risorse proprie nel suo complesso, accompagnando tale riesame con eventuali proposte di modifica che potranno riguardare gli effetti dell'allargamento, la correzione britannica, nonché la creazione di nuove risorse autonome.

6. Tutto ciò premesso, si segnala che il recepimento della decisione n. 597 del 2000, è un atto necessario per consentire il finanziamento del bilancio comunitario secondo gli accordi che i Capi di Stato hanno concluso a Berlino. Tale recepimento, inoltre, non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto già previsto negli appositi capitoli di bilancio per il triennio 2001-2003, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È approvata la decisione n. 597 del Consiglio dell'Unione europea, adottata a Bruxelles il 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29-09-2000

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 269,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Parlamento europeo ²,

visto il parere della Corte dei conti ³,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁵,

¹ GU C 274 E del 28.1.1999, pag. 31.

² GU C 368 del 20.12.1999, pag. 16.

³

⁴

⁵

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l'altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro.
- (2) Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.
- (3) È opportuno che, ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle risorse proprie delle Comunità, vengano usati i dati più attendibili. L'applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati (in seguito denominato: "SEC 95") ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96¹ migliorerà la qualità dei dati relativi ai conti nazionali.
- (4) Ai fini delle risorse proprie è opportuno applicare le nozioni statistiche più recenti e, di conseguenza, definire, per tali fini, il prodotto nazionale lordo (PNL) come identico al reddito nazionale lordo (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95 ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96.
- (5) È opportuno inoltre, qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96, che il Consiglio decida se tali modifiche sono applicabili ai fini delle risorse proprie.

¹ GU L 310 del 30.11.1996, p. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

- (6) Ai sensi della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ¹, il massimale delle risorse proprie per il 1999 è stato determinato nella misura dell'1,27% del PNL delle Comunità ai prezzi di mercato e per gli stanziamenti d'impegno è stato fissato un massimale globale pari all'1,335% del PNL delle Comunità.
- (7) È opportuno adeguare i massimali espressi come percentuale del PNL così da mantenere inalterato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità mediante una formula per la determinazione dei nuovi massimali, in relazione al PNL definito ai fini indicati, da applicare dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
- (8) È opportuno che lo stesso metodo sia utilizzato in futuro in occasione di cambiamenti del SEC 95 che dovessero avere effetti significativi sul livello del PNL.
- (9) Al fine di continuare a tener conto della capacità contributiva dei vari Stati membri al sistema delle risorse proprie e correggere gli aspetti regressivi del sistema attuale per gli Stati membri meno prosperi, il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che le regole di finanziamento dell'Unione dovranno essere modificate nel modo seguente:
- il tasso massimo di richiamo della risorsa IVA dovrà essere ridotto dall'1% allo 0,75% nel 2002 e 2003 e allo 0,50% dal 2004 in poi,
 - l'imponibile IVA degli Stati membri dovrà continuare ad essere limitato al 50% del loro PNL.

¹ GUL 293 del 12.11.1994, p. 9.

- (10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha ritenuto opportuno adeguare l'importo trattenuto dagli Stati membri a copertura delle spese di riscossione, in relazione alle cosiddette risorse proprie tradizionali versate al bilancio dell'Unione europea.
- (11) Occorrerebbe fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche delle Comunità e, per quanto possibile, siano risolti attraverso una politica di spesa.
- (12) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che è opportuno modificare le modalità in base alle quali viene calcolata la correzione degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito di cui alla decisione 88/376/CEE, Euratom ¹, successivamente confermata dalla decisione 94/728/CE, Euratom, in modo da non includere i benefici inaspettati derivanti da cambiamenti del sistema di finanziamento e da allargamenti futuri. Al momento dell'allargamento un adeguamento ridurrà la "spesa totale ripartita" di un importo equivalente alla spesa annua di preadesione nei paesi candidati, assicurando così che la spesa attualmente non compensata rimanga tale.
- (13) Per motivi di chiarezza la descrizione del calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito è stata semplificata. Tale semplificazione non incide sulla determinazione dell'importo della suddetta correzione.
- (14) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che è opportuno modificare il finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito per consentire ad Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia di conseguire una riduzione della loro quota di finanziamento al 25% della quota normale.

¹ GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.

- (15) La riserva monetaria, in seguito denominata "riserva monetaria FEAOG", la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi sono oggetto di disposizioni specifiche.
- (16) È opportuno che, anteriormente al 1° gennaio 2006, la Commissione avvii un riesame generale del funzionamento del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte, alla luce di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti dell'allargamento sul finanziamento del bilancio dell'Unione europea, l'opportunità di modificare la struttura delle risorse proprie creando nuove risorse proprie autonome, nonché la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito e la concessione all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia della riduzione del finanziamento degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito.
- (17) Devono essere fissate le disposizioni necessarie per garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 94/728/CE, Euratom a quello che scaturirà dalla presente decisione.
- (18) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha previsto che la presente decisione prenda effetto il 1° gennaio 2002,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del bilancio dell'Unione europea come previsto dall'articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato CE") e dall'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominato "trattato Euratom").

Fatte salve altre entrate, il bilancio dell'Unione europea è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti:
 - a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
 - b) dai dazi della tariffa doganale comune e da altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi terzi e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
 - c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50% del PNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7;
 - d) dall'applicazione di un'aliquota - che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate - alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del trattato CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata portata a termine la procedura di cui all'articolo 269 del trattato CE o quella di cui all'articolo 173 del trattato Euratom.
3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che sono stabiliti dopo il 31 dicembre 2000.
4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c) corrisponde all'aliquota risultante dalla differenza fra:
 - a) il tasso massimo di richiamo della risorsa IVA, che è fissata allo

0,75% nel 2002 e 2003

0,50% dal 2004 in poi,

c
 - b) un'aliquota ("aliquota congelata") equivalente al rapporto fra l'importo della compensazione di cui all'articolo 4 e la somma degli imponibili IVA (stabiliti ai sensi del paragrafo 1, lettera c)) di tutti gli Stati membri, tenendo conto del fatto che il Regno Unito è escluso dal finanziamento della propria correzione e che la quota dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia nel finanziamento della correzione del Regno Unito è ridotta a un quarto del suo valore normale.

5. L'aliquota di cui al paragrafo 1, lettera d) si applica al PNL di ciascuno Stato membro.
6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili, fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza, fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda la riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi.
7. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96.

Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione.

Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Tale percentuale, espressa con due decimali, sarà calcolata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

Massimale risorse proprie =

$$1,27\% * \frac{\text{PNL SEC seconda edizione anni 1998 + 1999 + 2000}}{\text{PNL SEC 95 anni 1998 + 1999 + 2000}}$$

2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore ad una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Questa percentuale, espressa con due decimali, è calcolata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

Massimale stanziamenti d'impegno =

$$1,335\% \cdot \frac{\text{PNL SEC seconda edizione anni 1998 + 1999 + 2000}}{\text{PNL SEC 95 anni 1998 + 1999 + 2000}}$$

Si manterrà una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantire la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

3. La Commissione comunica all'autorità di bilancio i nuovi massimali per le risorse proprie anteriormente al 31 dicembre 2001.

4. Il metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà applicato nell'ipotesi di modificazioni del SEC 95 che diano luogo a variazioni del livello del PNL.

Articolo 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito.

L'entità della correzione è determinata:

- a) calcolando la differenza esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:
 - la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e
 - la parte percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;
- b) moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;
- c) moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66;
- d) detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA limitata e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), vale a dire sottraendo la differenza fra

quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti,

e

i versamenti del Regno Unito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d);

- e) a decorrere dall'anno 2001, detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall'aumento della percentuale delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;
- f) calcolando, al momento di ciascun singolo allargamento dell'Unione europea, un aggiustamento del risultato di cui alla lettera e), in modo da ridurre la compensazione, garantendo con ciò che la spesa non compensata prima dell'allargamento rimanga tale. Tale aggiustamento verrà effettuato riducendo il totale della spesa ripartita di un importo pari alla spesa annua preadesione dei paesi che partecipano all'allargamento. Tutti gli importi così calcolati sono riportati agli esercizi seguenti e sono adeguati ogni anno mediante il deflatore del PNL euro utilizzato per l'adeguamento delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati membri secondo le modalità seguenti.

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo:

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione, per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d).
3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.
4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venire applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio. Le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per aiuti urgenti nei paesi terzi, iscritte nel bilancio, saranno richieste agli Stati membri solo al momento dell'attivazione delle riserve. Le disposizioni relative al funzionamento di tali riserve sono stabilite, ove necessario, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Le eventuali eccedenze risultanti da uno storno da capitoli del FEAOG, sezione garanzia, alla riserva monetaria o le eccedenze del Fondo di garanzia relativo alle azioni estere versate come entrate verranno considerate parte integrante delle risorse proprie.

Articolo 8

1. Le risorse proprie delle Comunità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.

La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all'autorità di bilancio.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).

2. Fatti salvi la verifica dei conti e i controlli di conformità e di regolarità previsti dall'articolo 248 del trattato CE e dall'articolo 160 C del trattato Euratom, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'TVA e dal PNL, e fatti salvi i controlli organizzati a norma dell'articolo 279, lettera c) del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c) del trattato Euratom, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 9

Anteriormente al 1° gennaio 2006 la Commissione avvierà un riesame generale del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte, alla luce di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti dell'allargamento sul finanziamento del bilancio, l'opportunità di modificare la struttura delle risorse proprie creando nuove risorse proprie autonome, nonché la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito e la concessione, all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia, della riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 10

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal Segretario Generale del Consiglio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretario Generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1° gennaio 2002, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2001.

2. a) Fatta salva la lettera b), la decisione 94/728/CE, Euratom è abrogata con decorrenza 1° gennaio 2002. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità¹, alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità², alla decisione 88/376/CEE, Euratom o alla decisione 94/728/CE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.

¹ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.

² GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione 88/376/CEE, Euratom.

- b) Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom e della decisione 94/728/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo ed agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 50-55% del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2000.
- c) Per quanto riguarda gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri dovrebbero aver messo a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001, ai sensi delle norme comunitarie applicabili, gli Stati membri continuano a trattenere il 10% di tali importi a titolo di spese di riscossione.


Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000

Per il Consiglio
Il Presidente

(f.to) L. FABIUS

Copia certificata conforme

Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante



Sixten KORKMAN
Direttore Generale

